

Oggetto: Legge di Bilancio 2020 – Principali novità fiscali

ABSTRACT

La Legge 27.12.2019 n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”), pubblicata sul S.O. n. 45 della G.U. 30.12.2019 n. 304, prevede talune novità in ambito fiscale, di cui riportiamo un quadro di sintesi.

L’entrata in vigore delle seguenti modifiche fiscali è, in via generale, il giorno 01 gennaio 2020.

Sommario

1. Abrogazione dell'imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 € (c.d. flat tax).....	3
2. Modifiche al regime forfetario	3
3. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	6
4. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione	10
5. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Proroga.....	11
6. Nuova Sabatini - Rifinanziamento	12
7. Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU da IRPEF/IRES	12
8. Rivalutazione dei beni d'impresa.....	13
9. Ripristino dell'ACE.....	15
10. Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni - Modifica al regime transitorio	16
11. Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 - Modifica al regime transitorio.....	18
12. Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali - Modifica al regime transitorio	19
13. Auto in uso promiscuo a dipendenti - Determinazione del fringe benefit.....	21
14. Buoni pasto - Modifiche ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente.....	22
15. IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo.....	23
16. Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo.....	24
17. Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile	25
18. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga.....	25
19. Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	26
20. Bonus mobili - Proroga	26
21. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate").....	26
22. Cedolare secca.....	28
23. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	30
24. Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari	31
25. Imposta sui servizi digitali	31
26. IUC e TASI – Abolizione.....	32
27. "Nuova" IMU.....	32
28. Accordo FATCA – Conti intestati a residenti USA per i quali non è stato acquisito il codice fiscale.....	37

1. Abrogazione dell'imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 € (c.d. flat tax)

Cfr. art. 1 co. 691

La Legge di Bilancio 2020 elimina l'imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche dotate di partita IVA con ricavi e compensi compresi tra 65.000 e 100.000 € che era stata introdotta dalla precedente Legge di Bilancio (art. 1 co. 17-22 della L. 145/2018) e che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020. Tale imposta non è quindi mai entrata effettivamente in vigore.

2. Modifiche al regime forfetario

Cfr. art. 1 co. 692

Il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 è stato modificato, con effetti a partire dall'anno 2020, per quello che riguarda i requisiti d'accesso, le cause ostative e le agevolazioni di seguito riportate.

Requisiti d'accesso

Oltre al requisito già in vigore a partire dal 2019 che prevedeva che, ai fini dell'accesso al regime, nell'anno precedente non fossero conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 65.000 €, la Legge di Bilancio 2020 ha aggiornato il comma 54 di cui all'art. 1 della L. 190/2014, prevedendo che inoltre nell'anno precedente non debbano essere sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 € lordi.

Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di 20.000 € sono relative:

- alle spese di lavoro accessorio (di cui all'art. 70 del D.lgs. 276/2003);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai collaboratori (di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR), anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.lgs. 276/2003;
- agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
- alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).

Come già specificato, tale limite viene calcolato sulla base dell'ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta nell'anno precedente e, di conseguenza, per accedere o permanere nel regime nel 2020 occorrerà considerare le spese sostenute nel 2019.

Cause ostative

A partire dall'anno 2020, il regime forfetario è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014), aggiornate come segue dalla Legge di Bilancio 2020:

- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a);
- residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività (lett. d):
 - partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
 - controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
- possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l'importo di 30.000 €: tale soglia non deve tuttavia essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

Con specifico riferimento al rapporto di lavoro dipendente, in base alle cause ostative di cui alle lett. d-bis) e d-ter) dell'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, non è incompatibile lo

svolgimento contestuale di un'attività autonoma in regime forfetario e di un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che:

- l'attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro (o di soggetti a questo riconducibili);
- i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) non siano superiori a 30.000 €.

Il limite di 30.000 € di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati non deve essere verificato se il rapporto di lavoro è cessato.

Al riguardo, si ricorda che tale causa ostativa risultava già essere in vigore fino all'anno 2018 ed a seguito della reintroduzione normativa della stessa tornano nuovamente valide i chiarimenti forniti dalla Circolare Agenzia delle Entrate 10/2016, ovvero:

- rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev'essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31/12 dell'anno precedente.

Si segnala che al momento le organizzazioni di categoria stanno attendendo chiarimenti dal Governo e dall'Agenzia delle Entrate per quello che riguarda l'entrata in vigore del limite di 30.000 € di redditi di lavoro dipendente, poiché l'entrata in vigore della clausola con effetto già dal 2020 potrebbe essere considerata una violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Agevolazioni

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero, salvo scelta volontaria, dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del D.lgs. 127/2015), pur permanendo i vincoli della L. 244/2007 e del DM 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche il termine di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 43 co. 1 del DPR 600/73 è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014) passando, quindi, al 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: a

titolo esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020, trasmessa dunque nel 2021, il termine di decadenza per l'accertamento verrebbe anticipato dal 31/12/2026 (termine ordinario) al 31/12/2025 (termine agevolato).

Ulteriori modifiche

La Legge di Bilancio 2020 ha infine modificato il comma 75 di cui all'art. 1 della L. 190/2014, prevedendo che, quando vigenti disposizioni fanno riferimento per il riconoscimento della spettanza di un'agevolazione o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, il reddito derivante da attività svolta in regime forfetario concorre alla determinazione di tali requisiti.

3. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Cfr. art. 1 co. 184 - 197

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti.

Soggetti beneficiari

A norma dell'art. 1 co. 186 della legge di bilancio 2020, possono accedere al credito d'imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime di determinazione del reddito.

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta "generale". La formulazione di legge consente di affermare che la nuova agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (L. 190.2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Condizioni

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:

- alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali strumentali nuovi “ordinari”;
- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97);
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0"), in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Obblighi documentali

Secondo l'art. 1 co. 195 della legge di bilancio 2020, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Dicitura in fattura

L'art. 1 co. 195 stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni "*del presente articolo*".

Posto che l'articolo contenente le misure di finanza pubblica è unico, si ritiene che le fatture in esame possa contenere, ad esempio, la dicitura "*Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 185 della legge di bilancio 2020*" (per i beni materiali ex super ammortizzabili).

Perizia Tecnica

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità.

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "*al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative*" legate a Industria 4.0.

Con un apposito DM saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

4. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione

Cfr. art. 1 co. 198 – 209

Con la legge di bilancio è stato introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Soggetti beneficiari e periodo di riferimento

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Il nuovo credito d'imposta opera per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti "solari".

Il credito ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) viene quindi anticipatamente cessato al 31.12.2019.

Misura dell'agevolazione

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo):

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, ovvero pari al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
- Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:
 - in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
 - nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Obblighi documentali

Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi:

- la certificazione della documentazione;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

**5. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno -
Proroga**

Cfr. art. 1 co. 319

Modificando l'art. 1 co. 98 della L. 208/2015, è prorogato al 31.12.2020 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

6. Nuova Sabatini - Rifinanziamento

Cfr. art. 1 co. 226 - 229

La Legge di bilancio incrementa le disponibilità finanziarie per la cd. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017). In particolare, una quota pari al 30% delle maggiori risorse è stata espressamente destinata al sostegno degli investimenti tecnologici ossia macchinari, impianti e attrezzature in tecnologie digitali, quali gli investimenti in big data, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio *frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

È inoltre prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti “Industria 4.0” realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

È stata introdotta una riserva pari al 25% delle risorse per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Si ricorda che la “Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle Pmi per l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. La misura è finalizzata a migliorare l’accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori.

7. Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU da IRPEF/IRES

Cfr. art. 1 co. 4 - 5 e 772 - 773

La legge di bilancio interviene sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali; medesime misure si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Deducibilità per il periodo di imposta 2019 “solare”

Mediante integrale sostituzione dell'art. 3 del D.L. n. 34/2019 (c.d. "D.L. crescita"), è confermata, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50% dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Deducibilità per i periodi di imposta successivi al 2019 "solare"

Dal periodo di imposta 2020 "solare", la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, opera nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari");
- 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").

8. Rivalutazione dei beni d'impresa

Cfr. art. 1 co. 696 - 704

La legge di bilancio 2020 riapre nuovamente la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa; rispetto alle precedenti versioni della normativa:

- è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive dovute;
- è stata prevista la facoltà di versamento rateale di tali imposte.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della rivalutazione in disamina, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa: in particolare, trattasi di società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc.

Bilancio di riferimento per il possesso

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.

Bilancio di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (bilancio al 31.12.2019, per i soggetti "solari").

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva e saldo attivo di rivalutazione

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

- al 12% per i beni ammortizzabili;
- al 10%, per i beni non ammortizzabili.

Invece, il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Versamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2019).

È però concessa la facoltà di effettuare versamenti rateali, come segue:

- per importi complessivi sino a 3 milioni di euro: in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui:
 - la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
 - le altre con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi;
- per importi complessivi oltre i 3 milioni di euro: in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui:
 - la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
 - la seconda entro il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo;

- le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine per il saldo e il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

Rimane ferma la possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente.

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali;
- dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2023, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Riallineamento dei valori civili e fiscali

Per completezza di evidenza che la legge di bilancio in disamina riapre anche le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni (art. 14 della L. 342/2000), con un'imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2021.

9. Ripristino dell'ACE

Cfr. art. 1 co. 287

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto la reintroduzione dell'ACE (“Aiuto alla crescita economica”) con conseguente abrogazione della “mini Ires” che nei fatti non ha mai trovato applicazione.

Riduzione del coefficiente di remunerazione

Tuttavia la Legge di bilancio 2020 ha ridotto il beneficio correlato all'incremento del capitale proprio, in quanto il coefficiente di remunerazione scende all'1,3%.

10. Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni - Modifica al regime transitorio

Cfr. art. 1 co. 712

L'art. 1 co. 712 della legge di bilancio 2020 modifica ulteriormente il regime transitorio previsto dall'art. 16, co. 3-4 e 8-9 del DL 83/2015, con riferimento alla deducibilità delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e compagnie assicurative.

Disciplina applicabile ai fini IRES

Ai fini IRES, l'art. 106, co. 3, del TUIR (nella modifica introdotta dall'art. 16, co. 1, del D.L. 83/2015) dispone l'integrale deducibilità, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), nell'esercizio di imputazione a conto economico:

- a) delle svalutazioni e delle perdite sui crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela e dalle compagnie assicurative nei confronti dei propri assicurati;
- b) delle perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

In precedenza, le svalutazioni e le perdite *sub a)*, ovvero non realizzate, erano deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui erano contabilizzate e nei quattro successivi.

È stato introdotto un particolare regime transitorio per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (art. 16 co. 3-4), secondo cui le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono risultate deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L'eccedenza rispetto al suddetto limite, nonché le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, iscritte in bilancio fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili nel limite del:

- 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2016;
- 8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2017;
- 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2018;
- 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2024;

- 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2025.

Disciplina applicabile ai fini IRAP

Analoga disciplina si applica ai fini IRAP, atteso che, dal periodo d'imposta 2015 (per i soggetti "solari"), sono interamente deducibili, nell'esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):

- in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
- in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

Per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina, tali rettifiche, perdite, svalutazioni e riprese di valore nette sono risultate deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L'eccedenza, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili nel limite del:

- 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;
- 8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;
- il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
- il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.

Novità della legge di bilancio 2020

Sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della quota del 12%, originariamente spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e ai tre successivi (2022, 2023, 2024 e 2025, per i soggetti "solari").

Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2019

Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), non si tiene conto della novità in esame.

11. Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 - Modifica al regime transitorio

Cfr. art. 1 co. 713

L'art. 1 co. 713 della legge di bilancio 2020 modifica il regime di deducibilità dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disciplinato dall'art. 1 co. 1067-1068 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

In particolare, ai fini IRES e IRAP, gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative (con riferimento alle svalutazioni dei crediti nei confronti dei propri assicurati) deducono i suddetti componenti reddituali:

- nella misura del 10% del loro ammontare, nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 (2018, per i soggetti "solari");
- per il restante 90%, in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi (dal 2019 al 2027, per i soggetti "solari").

Ambito soggettivo

La disposizione interessa i soggetti che applicano l'art. 106 co. 3 del TUIR, vale a dire:

- gli intermediari finanziari, come definiti dal nuovo art. 162-bis co. 1 del TUIR (es. banche, SIM, SGR, confidi, ecc.);
- le compagnie assicurative, con riferimento alle svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

Ne sono invece esclusi i soggetti di diversa natura (quali le imprese industriali, mercantili e di servizi), che deducono le svalutazioni dei crediti a norma dell'art. 106 co. 1 del TUIR.

Novità della legge di bilancio 2020

La legge di bilancio 2020 differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 (2028, per i soggetti "solari") la deduzione della quota del 10% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti "solari").

Di conseguenza, con riferimento a quest'ultimo periodo d'imposta, non spetta alcuna deduzione.

Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2019

Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti "solari"), non si tiene conto dei predetti differimenti.

Tale disposizione appare priva di effetti pratici per gli acconti calcolati con il metodo storico, che assumono come base di computo l'IRES e l'IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2018, per i soggetti "solari"), non interessato dalle modifiche in esame.

La stessa sembra, invece, "tutelare" i contribuenti "solari" che hanno già versato i suddetti acconti entro il 2 dicembre 2019 e che, in caso di opzione per il criterio previsionale, nella stima dell'IRES e dell'IRAP presunte per il 2019, hanno necessariamente conteggiato le quote deducibili nel 2019 (poi rinviate) senza poter tenere conto delle modifiche introdotte.

12. Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali - Modifica al regime transitorio

Cfr. art. 1 co. 714 - 715

L'art. 1 co. 714 della legge di bilancio 2020 modifica il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets* o DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta, previsto dall'art. 1 co. 1079 della L. 145/2018.

A tal proposito, si evidenzia che la predetta norma ha stabilito che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento ed alle altre attività immateriali, che hanno dato luogo all'iscrizione delle c.d. DTA "qualificate" (attività per imposte

anticipate cui si applica l'art. 2 co. 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter del DL 29.12.2010 n. 225, conv. L. 26.2.2011 n. 10), e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili:

- per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;
- per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020;
- per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;
- per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

In sostanza, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l'orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma in esame, in deroga alla disciplina generale.

In particolare, è stata disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni, dal periodo d'imposta 2019 al periodo d'imposta 2029 (per i soggetti "solari"), con differenti percentuali.

Per il periodo d'imposta 2018 (per i soggetti "solari") non è stata concessa alcuna deducibilità.

La deducibilità delle quote di ammortamento è stata, quindi, rinviata al 2019 e rimodulata (il periodo di deducibilità viene tendenzialmente allungato). Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'1.1.2019 (data di entrata in vigore della L. 145/2018), se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla medesima L. 145/2018; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.

Novità della legge di bilancio 2020

L'art. 1 co. 714 della legge di bilancio 2020 stabilisce che, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della quota del 5%, originariamente spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), è differita, in quote

costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, per i soggetti "solari").

Di conseguenza, con riferimento al 2019, non spetta alcuna deduzione.

Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste a seguito della novità introdotta dalla legge di bilancio 2020.

Periodo d'imposta	Percentuale di deducibilità
2019	0%
2020	3%
2021	10%
2022	12%
2023	12%
2024	12%
2025	13% (12% + 1%)
2026	13% (12% + 1%)
2027	13% (12% + 1%)
2028	6% (5% + 1%)
2029	6% (5% + 1%)

Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2019

Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), non si tiene conto della novità in esame.

13. Auto in uso promiscuo a dipendenti - Determinazione del fringe benefit

Cfr. art. 1 co. 632 - 633

La legge di Bilancio 2020 ha riscritto le regole di tassazione dei fringe benefit inerenti i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti e ai lavoratori "parasubordinati".

Veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30.6.2020

Resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2019 "per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020".

Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati entro tale data, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, continua a costituire fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Veicoli concessi con contratti stipulati dall'1.7.2020

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a far data dal 1.7.2020, si applica il nuovo art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

In particolare, la percentuale di determinazione del fringe benefit muta a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

14. Buoni pasto - Modifiche ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente

Cfr. art. 1 co. 677

La Legge di bilancio 2020 modifica i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.

Infatti, a partire dal 1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo complessivo giornaliero di:

- 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
- 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7,00 euro).

Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

15. IVIE e IVAFE - Estensione dell’ambito soggettivo

Cfr. art. 1 co. 710 - 711

Viene ampliata la categoria dei soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.

Ricordiamo che, prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti (anche imprenditori e lavoratori autonomi).

A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Esonero dalla compilazione del quadro RW

Di norma, le imposte patrimoniali per i beni detenuti all’estero (IVIE ed IVAFAE) si liquidano all’interno del quadro RW del modello Redditi.

Nei casi di esonero dalla compilazione del quadro RW, quando i beni esteri sono affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti (ad esempio, società fiduciarie) ex art. 4 co. 3 del DL 167/90, questi ultimi devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista.

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli per i sostituti d'imposta.

16. Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo

Cfr. art. 1 co. 629 e 692

A partire dall'anno 2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 €;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 €, nel caso in cui il reddito complessivo superi i 120.000 €.

È dunque escluso il diritto alla detrazione nel caso in cui il reddito complessivo superi i 240.000 €.

Esclusioni

Non sono soggette alle limitazioni sopra riportate:

- le detrazioni per i interessi passivi per prestiti o mutui agrari di cui all'art. 15 co. 1 lett. a);
- le detrazioni per interessi passivi da mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15 co. 1 lett. b) o per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale di cui all'art. 15 co. 1-ter;
- le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni di Legge (ad es. le detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio).

Reddito complessivo

Il reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Vanno invece ad incrementare il reddito complessivo al fine delle limitazioni di cui sopra:

- il reddito derivante da attività svolte in forma autonoma in regime forfetario ai sensi dell'art. 1 co. 75 della L. 190/2014;
- i redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni ai sensi dell'art. 3 co. 7 del D.lgs. 23/2011).

17. Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile

Cfr. art. 1 co. 679 – 680

A partire dall'anno 2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Esclusioni

La disposizione non si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN;
- alle detrazioni con percentuali diverse dal 19%.

18. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Cfr. art. 1 co. 175

Viene ulteriormente prorogata la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 – con inclusione delle spese sostenute fino al 31.12.2020.

In sintesi, pertanto, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

19. Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

Cfr. art. 1 co. 175

Viene ulteriormente prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

20. Bonus mobili - Proroga

Cfr. art. 1 co. 175

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013 convertito).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.

21. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”)

Cfr. art. 1 co. 219 - 223

La legge di bilancio, oltre a prorogare anche al 2020 gli esistenti bonus immobiliari, ha previsto una nuova ipotesi di detrazione, meglio nota come “bonus facciate”, che risulta essere molto vantaggiosa in quanto riconosce una detrazione d'imposta pari al 90% della spesa sostenuta, senza limiti di sorta.

In particolare, tale nuova detrazione riguarda:

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- solo gli edifici ubicati in zona A o B¹ ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES ma alla data di stesura del presente documento manca una conferma da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, la nuova disposizione non dovrebbe riguardare i soli edifici residenziali, dal momento che la formulazione normativa risulta alquanto ampia, ma anche gli immobili strumentali delle imprese (ad esempio gli opifici).

Interventi agevolati

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:

- di sola pulitura;
- di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi:

- influenti dal punto di vista termico,
- o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio,

gli interventi devono soddisfare:

- i requisiti di cui al DM 26.6.2015;
- i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al DM 11.3.2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.

Assenza di limite massimo di spesa e ripartizione

¹ Ove gli edifici non siano ubicati nelle zone A e B è sempre possibile beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica del 65%.

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

La norma non prevede un limite di spesa massimo.

22. Cedolare secca

Cfr. art. 1 co. 6

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato, modificando l'art. 3 co. 2 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, che disciplina l'imposta sostitutiva.

Pertanto, per gli anni successivi al 2019, non saranno necessarie ulteriori proroghe per mantenere "stabile" al 10% l'aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato.

Aliquote della cedolare secca

La cedolare secca può trovare applicazione con due diverse aliquote:

- l'aliquota "ordinaria", pari al 21%;
- l'aliquota ridotta, pari, oggi, al 10%, applicabile ai c.d. contratti "concordati".

Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%

Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

- oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
- siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della

rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

Il riferimento, contenuto nell'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011, all'art. 2 co. 3 e all'art. 8 della L. 431/98 consente di estendere l'aliquota ridotta della cedolare secca:

- sia ai contratti aventi durata minima di 3 anni, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla scadenza, stipulati a norma dell'art. 2 co. 3 della L. 431/98 (c.d. "3+2");
- sia ai contratti di natura transitoria (aventi durata superiore a 30 giorni e inferiore a 18 mesi) per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti, stipulati a norma dell'art. 2 co. 3 e 5 co. 1 della L. 431/98;
- sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari, stipulati ai sensi dell'art. 2 co. 3 e 5 co. 2 e 3 della L. 431/98;
- ai contratti di locazione "a canone concordato" di immobili situati in uno dei Comuni in cui è stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28.5.2014, lo Stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Cedolare secca sulle locazioni commerciali

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali, come introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dall'art. 1 co. 59 L. 30.12.2018 n. 145.

Limitazione ai contratti stipulati nel 2019

L'art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21%, a determinate condizioni, per alcuni immobili commerciali.

In particolare, la norma consentiva l'accesso all'imposizione sostitutiva di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011, ai contratti di locazione:

- relativi a negozi o botteghe in categoria catastale C/1 e alle relative pertinenze;
- di superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);
- stipulati nel 2019;
- tra soggetti che il 15.10.2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo.

La misura era, per espressa previsione normativa, limitata "ai contratti stipulati nell'anno 2019".

Posto che la disciplina non è stata novellata dalla legge di bilancio 2020, né dal c.d. “decreto Milleproroghe”, la cedolare sulle locazioni commerciali resta di applicazione limitata alle locazioni stipulate nel 2019 (per tutte le annualità di durata del contratto), senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020.

23. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

Cfr. art. 1 co. 693 - 694

La legge di bilancio 2020 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2020:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Nuova aliquota unica dell'imposta sostitutiva

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

In particolare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è prevista un'aliquota unica, ossia:

- l'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
- l'11% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

La proroga conferma la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 30.6.2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione.

Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima:

- scadranno, rispettivamente, il 30.6.2021 e il 30.6.2022;
- dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 30.6.2020.

24. Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

Cfr. art. 1 co. 695

Il comma 695 della legge di Bilancio 2020 incrementa l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito relativa alle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. Nello specifico, l'aliquota passa dal 20% al 26%.

La suddetta imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24, con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Tale regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non interessa, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili)

25. Imposta sui servizi digitali

Cfr. art. 1 co. 678

È disposta l'entrata in vigore a partire dall'anno 2020, della nuova "imposta sui servizi digitali", introdotta dall'art. 1 co. 35 - 50 della L. 145/2018. Contestualmente, sono apportate modifiche in merito all'originaria disciplina dell'imposta.

L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai servizi illustrati, quando contemporaneamente:

- il prestatore del servizio è uno dei soggetti individuati dal co. 36 dell'art. 1 della L. 145/2018, ovvero un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
 - un ammontare non inferiore a 750 milioni di € di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
 - un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di € di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;
- l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile, ai sensi del co. 40 dell'art. 1 della L. 145/2018.

Considerato l'ambito soggettivo particolarmente ristretto, si rimanda l'attenzione in merito a tale nuova imposta ad approfondimenti dedicati per i soggetti che superano tali limiti.

26. IUC e TASI – Abolizione

Cfr. art. 1 co. 738

La legge di bilancio 2020 prevede l'abolizione, a decorrere dal 2020, dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Contestualmente, la medesima disposizione riscrive la disciplina dell'IMU (*cfr.* paragrafo successivo).

Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali, che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, il co. 738, di fatto, ha abolito la TASI con decorrenza dall'1.1.2020.

27. “Nuova” IMU

Cfr. art. 1, co. 739 - 783, 792, 795 - 796

La legge di bilancio 2020 ha riscritto la disciplina dell'IMU, con decorrenza dall'1.1.2020.

La “nuova” IMU si applica in tutti i Comuni italiani, ad eccezione di quelli della Regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano (in cui si continuano ad applicare l’IMIS e l’IMI).

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, l’IMU continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:

- il presupposto impositivo;
- i soggetti passivi;
- la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
- le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
- le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni.

Sono sostanzialmente confermate le esenzioni già previste dalla vecchia disciplina, con l’eccezione di quelle per:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (saranno esenti dall’1.1.2022 ai sensi dell’art. 1 co. 751 della L. 160/2019).

Aliquote IMU

Le differenze di maggiore rilevanza rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo seguente:

Tipologia	Aliquota di base	Note
Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%, con detrazione di 200,00 euro	I Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione dell’aliquota, fino all’azzeramento
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	I Comuni possono diminuire l’aliquota fino all’azzeramento
Immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice	0,1% per gli anni 2020 e 2021	I Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)		diminuzione dell'aliquota fino all'azzeramento
	Esenti dall'anno 2022	---
Terreni agricoli	0,76%	I Comuni possono deliberare l'aumento fino all'1,06% o la diminuzione dell'aliquota fino all'azzeramento
Immobili produttivi del gruppo "D"	0,86% (di cui la quota pari allo 0,76% è di pertinenza dello Stato, la quota residua dei Comuni)	I Comuni possono deliberare soltanto l'aumento dell'aliquota fino all'1,06%
Altri immobili	0,86%	I Comuni possono deliberare l'aumento fino all'1,06% o la diminuzione dell'aliquota fino all'azzeramento Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%

Liquidazione dell'IMU

L'imposta è dovuta e deve essere liquidata, per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso.

Ai fini della "nuova" IMU, si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato nel calcolo dell'IMU a carico del soggetto che possiede l'immobile qualora il possesso si sia protrato per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno di trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) viene computato nel calcolo dell'IMU a carico dell'acquirente.

Termini di versamento

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- la prima, con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda, con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di riferimento.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Termini di versamento per gli enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono versare l'IMU in tre rate:

- le prime due, di importo pari al 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente, rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre;
- la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote).

Nulla è cambiato, quindi, rispetto alla "vecchia" IMU, le cui disposizioni sono contenute nel co. 721 dell'art. 1 della L. 147/2013.

A tal proposito, si evidenzia che gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate.

Per l'anno 2020, le prime due rate sono di importo pari al 50% ciascuna dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Modalità di versamento

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- l'apposito bollettino postale;

- la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta ed ha effetto anche per gli anni successivi.

Un apposito DM individuerà i casi in cui la dichiarazione dovrà essere presentata. Fino all'approvazione del nuovo modello, può essere utilizzato quello contenuto nel DM 30.10.2012.

Rimangono comunque valide le precedenti dichiarazioni presentate ai fini della "vecchia" IMU e della TASI.

La dichiarazione IMU deve essere obbligatoriamente presentata per beneficiare dell'esenzione prevista:

- per gli "immobili merce" dall'1.1.2022;
- per l'assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati destinati ad alloggi sociali e dei fabbricati delle Forze armate, Forze di polizia, etc.

Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

Anche gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

A tal fine, continua ad applicarsi il regolamento di cui al DM 19.11.2012 n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Fino all'approvazione del nuovo modello, può essere utilizzato quello contenuto del DM 26.6.2014.

Accertamento esecutivo

L'art. 1 co. 792, 795 e 796 della legge di bilancio 2020 introduce dal 1° gennaio 2020 per i tributi locali l'accertamento esecutivo, le cui regole si applicano anche agli atti della riscossione delle entrate patrimoniali. Il nuovo avviso di accertamento, dunque,

conterrà l'indicazione che, decorsi i termini per proporre ricorso, lo stesso diverrà *ope legis* titolo esecutivo, come già accade per la maggior parte dei tributi erariali.

La predetta riforma opera a partire dagli atti emessi dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ad annualità pregresse.

Gli atti diventano titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica e, decorsi 30 giorni da tale scadenza il carico è affidato al riscossore.

Le azioni esecutive iniziano dopo 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento e, per somme non superiori a 10.000 euro, prima di promuovere qualunque attività di recupero, l'ente dovrà inviare un sollecito a pagare entro 30 giorni.

In caso di ricorso, per 180 giorni dall'affidamento del carico, il riscossore non può promuovere atti esecutivi ma può adottare le misure cautelari; tale termine è ridotto a 120 giorni, se il riscossore coincide con l'accertatore.

Se vi è fondato pericolo per la riscossione, il carico può essere affidato per intero anche prima di 90 giorni dalla notifica e non opera il periodo di moratoria.

È stata inoltre introdotta per la prima volta la disciplina della dilazione delle entrate comunali, sinora riservata ai regolamenti locali.

È previsto che, in assenza di una delibera dell'ente, il debitore in difficoltà possa chiedere la dilazione del pagamento, con una rateazione che va da un minimo di 4 rate mensili, per somme maggiori di 100 euro e fino a 500 euro, ad un massimo di 72 rate mensili, per somme superiori a 20.000 euro.

28. Accordo FATCA – Conti intestati a residenti USA per i quali non è stato acquisito il codice fiscale

Cfr. art. 1 co. 722 - 723

A decorrere dall'1.1.2020, per i conti finanziari intrattenuti presso intermediari residenti in Italia da soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in assenza dell'acquisizione del codice fiscale statunitense tali intermediari:

- ottengono e comunicano all'Agenzia delle Entrate la data di nascita dei titolari dei conti esistenti al 30.6.2014, per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale USA;
- richiedono, almeno una volta all'anno, ai titolari il codice fiscale USA mancante;
- effettuano, prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati dei conti in ossequio alla L. 18.6.2015 n. 95, attuativa dell'accordo sul Foreign Foreign Account Tax

Compliance Act (FATCA), una due diligence fiscale sul cliente al fine di verificare l'acquisizione del codice fiscale USA mancante.

A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, se vengono effettuati gli adempimenti di sopra descritti non si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 co. 1 e 2 della L. 95/2015.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 06 febbraio 2020

Studio Dattilo Commercialisti Associati